

Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile. Art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 1 – Finalità del Bando

1. Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione, mediante procedura valutativa, di contributi in conto capitale, a favore di interventi su strutture adibite a centri di aggregazione giovanile, di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Bando è emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 ed in particolare articolo 24, sostegno ai centri di aggregazione giovanile;
- b) regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 10 settembre 2015, 186/Pres. concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile, come modificato dal regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 27 luglio 2017, n. 0173/Pres. pubblicato sul BUR n. 32 del 09/08/2017.

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente Bando è rivolto ai soggetti privati quali parrocchie, altri enti privati senza scopo di lucro, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, proprietari di immobili destinati o da destinare a centri di aggregazione giovanile.

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti ad immobili, ubicati sul territorio regionale, destinati a centri di aggregazione giovanile, compresi gli impianti tecnologici eventualmente annessi, riconducibili alle seguenti categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia):

- a. ristrutturazione edilizia;
- b. manutenzione straordinaria;
- c. restauro e risanamento conservativo;
- d. ampliamento.

2. Non sono, comunque, ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), legge regionale 11 novembre 2009, n. 19.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando, ammontano complessivamente ad euro 2.214.726,54;

2. L'intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti, è pari al 90 per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6; conseguentemente il beneficiario deve garantire una quota di cofinanziamento, da coprire con fondi propri o con altri contributi, non inferiore al 10 per cento della suddetta spesa ammissibile.

3. Qualora altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

4. Per ogni beneficiario sarà ammesso un solo intervento ed il contributo non potrà essere superiore ad euro 150.000,00 (pari al 90 per cento della spesa ammissibile; es. a fronte di una spesa ammissibile di euro 120.000,00 il contributo è di euro 108.000,00), né inferiore a euro 30.000,00.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti gli immobili ivi indicati.

2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per gli allacciamenti a pubblici servizi, i costi per le attività tecniche di progettazione, la direzione lavori, il collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Rientra nella spesa ammissibile l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenuta dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, per intero o in parte, qualora dalla dichiarazione del beneficiario si evinca che l'IVA rappresenta un costo.

4. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, con società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero con coniuge, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e redatta sulla base del modello Allegato A al presente Bando, deve essere presentata, **entro il termine perentorio del 22 settembre** c.a., tramite *invio all'indirizzo di posta elettronica certificata territorio@certregione.fvg.it oppure consegna a mano in originale*, agli uffici protocollo della Direzione centrale infrastrutture e territorio presso le sedi di:

a) sede centrale di Trieste, via Carducci, 6 - 34126 Trieste (orario: dal lunedì al Giovedì 9.15 - 12.30 / 15.00 - 16.00, Venerdì 9.15 - 12.30);

b) sede periferica di Gorizia, corso Italia, 55 - 34170 Gorizia (orario: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00);

c) sede periferica di Pordenone, via Oberdan, 18 - 33170 Pordenone (orario: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00);

d) sede periferica di Udine, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine (orario: dal lunedì al venerdì 09.30 - 12.30).

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute successivamente al termine stabilito. La data e l'ora utili per l'arrivo ed il posizionamento in graduatoria sono quelli della ricevuta della ricezione della posta elettronica certificata o del timbro di arrivo del protocollo.

2. Alla domanda sono allegati:

a) la relazione illustrativa dell'intervento edilizio e elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con la delimitazione dello spazio dedicato a centro di aggregazione giovanile e descrizione dettagliata delle opere da realizzare in tale spazio;

b) cronoprogramma dei lavori e delle richieste di liquidazione (per la programmazione finanziaria regionale);

c) la relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile;

d) un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;

e) la documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 9. Tale documentazione non potrà essere integrata dai richiedenti successivamente alla presentazione della domanda;

f) eventuale impegno ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo della durata dei lavori;

g) eventuale dichiarazione che nel centro di aggregazione giovanile non viene svolta attività commerciale organizzata in forma di impresa;

h) eventuale dichiarazione di eccezionalità o gravità dell'evento, urgenza dei lavori.

3. Il Servizio edilizia scolastica e universitaria, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 8 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:

a) non redatte sulla base del modello Allegato A al presente Bando;

b) prive della sottoscrizione da parte del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

c) pervenute dopo il termine fissato all'articolo 7, comma 1;

d) non corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 7, comma 2 fino alla lettera d);

e) non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi dall'articolo 7, comma 3;

f) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;

g) riferite ad interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4;

2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per il medesimo immobile verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 9 – Criteri di valutazione e priorità delle domande

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento si utilizza solo la seguente priorità; e sono stabiliti i seguenti punteggi per i sottocriteri, ripartiti in misura corrispondente al peso attribuito nel Regolamento:

Interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile

a) interventi consistenti nella prosecuzione o nel completamento di opere già avviate e assistite da precedenti contribuzioni pubbliche, per la realizzazione di lotti funzionali necessari al completamento dell'opera: fino

a 50 punti

[il punteggio sarà graduato in base alla proporzione tra la somma dei contributi già concessi e l'importo richiesto (somma importi già concessi / importo richiesto = 50 punti/ x) ;

b) interventi proposti da soggetti che hanno accordi/convenzioni per l'utilizzo del centro di aggregazione giovanile da parte del Comune nell'ambito di iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale e di inclusione sociale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani: fino a 5 punti

(cumulabili)

[il punteggio sarà assegnato in base alla valutazione della pertinenza delle attività svolte nel centro con la convenzione con il Comune];

c) interventi necessari per il mantenimento della funzionalità dello spazio già dedicato a centro di aggregazione giovanile e compromesso da evento eccezionale o grave degrado: fino a 30 punti

il punteggio sarà assegnato in base alla valutazione della dichiarazione tecnica sull'urgenza e sulla gravità dell'evento eccezionale in comparazione con gli altri casi];

d) centro di aggregazione giovanile non assistito in precedenza da contributi regionali per le stesse finalità: fino a 20 punti.

2. Ai fini della formazione della graduatoria, inoltre, sono assegnati ulteriori 50 punti ai beneficiari che realizzano gli interventi di cui al comma 1 in centri di aggregazione giovanile ove non viene svolta attività commerciale organizzata in forma di impresa.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dalla maggiore quota percentuale della spesa ammessa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri.

4. Per la priorità di cui al comma 1, ai fini della graduazione del punteggio si tiene conto anche di elementi quantitativi risultanti dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile (a solo titolo esemplificativo: ore di apertura settimanale, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente).

5. Al richiedente che si impegnerà ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di beneficiario, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata dei lavori, verrà assegnata la premialità di 5 punti.

Art. 10 – Istruttoria delle domande, graduatoria degli interventi

1. Il Servizio, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede all'istruttoria e alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, verifica la destinazione attuale dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei criteri e della priorità di cui all'articolo 9, e ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

a) la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La graduatoria rimane in vigore per un periodo non superiore a due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

Art. 11 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento, pari al 10 per cento della suddetta spesa come indicato all'articolo 5, comma 2, o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale. L'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio edilizia scolastica e universitaria responsabile

dell' istruttoria nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 12 – Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.
3. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso nel rispetto del cronoprogramma presentato in fase di domanda.

Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta come previsto dall'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
2. Per erogare l'anticipazione sarà necessario presentare la documentazione comprovante l'effettivo inizio lavori che, a discrezione dell'ufficio, sarà verificato. La somma rimanente è erogata, in seguito alla verifica e all'approvazione della documentazione presentata ai fini della rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti dal il provvedimento di concessione.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario deve presentare idonea documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute, incluse quelle per le prestazioni tecniche. Le spese devono essere quietanzate e le fatture annullate in originale.
3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile sul sito www.giovanifvg.it – associazionismo e partecipazione – sostegno ai centri di aggregazione giovanile.

Art. 15 – Vincolo di destinazione

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di dieci anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel provvedimento di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il rispetto del vincolo medesimo.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16 – Pubblicità del Bando

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale infrastrutture e territorio al Servizio edilizia scolastica e universitaria individuata quale struttura competente alla gestione del Fondo, alla Posizione Organizzativa "attività di programmazione e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica":

- Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3774931 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it
- Istruttore: Arianna Ceroi – tel. 0481/386384 e-mail: arianna.ceroi@regione.fvg.it
- istruttore Lucia Gabriela Magris – tel. 0434/231479 e-mail: luciagabriela.magris@regione.fvg.it
- Istruttore: Patrick Di Santolo – tel. 0432/555273 e-mail: patrick.disantolo@insiel.it